



COMUNE DI
POVE DEL GRAPPA
Prov. di Vicenza

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

APPLICAZIONE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.

2. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente e, qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'art. 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli.

2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico come determinata dall'art. 7.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in 2 (due) categorie come risulta dall'elenco allegato al presente regolamento che ne forma parte integrante e sostanziale.

2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1 Gennaio 1995.

3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla categoria corrispondente alla fascia nella quale ricadono.

4. Sulle nuove proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della commissione edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.

5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'art. 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate nell'articolo 10 del presente regolamento, aumentata del 20 per cento.

5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto dall'art. 23, per il rinnovo, e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. L'unità di misura delle occupazioni è il metro quadrato e per le occupazioni di cui agli artt. 46 - 47 del Decreto Legislativo, il metro lineare.
2. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
3. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fin ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
4. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il conseguente poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate e soggette a tassazione. Risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
5. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.
6. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.
7. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.
8. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, le occupazioni di superficie (o di lunghezza) inferiori a mezzo metro quadrato (o lineare) non sono imponibili. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
9. Abrogato.

ART. 8 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE.

1. Le tariffe della Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre dal Consiglio Comunale, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione il Consiglio individua la fascia demografica di appartenenza del Comune con riferimento alla popolazione alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso.

2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate in particolare:

a) le tariffe come determinate dal presente regolamento, relative all'occupazione di suolo pubblico ricadente nella prima categoria sono applicate nella misura del 100%, mentre quelle relative all'occupazione di suolo ricadente in seconda categoria sono ridotte al 50%.

3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.

4. In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

ART. 9 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza tariffa normale.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del Decreto Legislativo 507/1993 si applica la tariffa normale di cui al comma 2 del presente articolo ridotta al 70%.

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico si applica la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 10 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata e alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:

a) occupazione fino a 6 ore : riduzione al 50% della tariffa giornaliera;

b) occupazione da 6 fino a 24 ore : tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa é ridotta al 70 per cento.

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.

3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del Decreto Legislativo 507/1993, si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte al 70%.

4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico si applica la tariffa ordinaria di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, dei pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50 per cento.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento delle manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1 e 3 é ridotta al 20%.

9. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 507/1993, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte al 50%.

10. Per le occupazioni temporanee con autoveicoli di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa ordinaria é ridotta al 70%. Per tali occupazioni la tariffa é calcolata per una superficie convenzionale di 10 metri quadrati per ciascun veicolo.

11. In ogni caso la tariffa ordinaria (comma 1) qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, non potrà essere inferiore a Lire 150 per metro quadrato e per giorno.

ART. 11 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO.

1. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzione di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio della manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico, e collegati alle reti stesse (copertura di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, palio e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.
2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione graduata secondo la categoria di appartenenza della strada.
3. Le occupazioni realizzate in tratti stradali diversi danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito del medesimo chilometro.
4. Abrogato.
5. Per i cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo una volta tanto pari al 50% delle spese di costruzione.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma quinto, del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 nella misura minima prevista per la classe di appartenenza.

ART. 12 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48 dal comma 1 al comma 6 la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggior capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo o sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.
7. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 13 - PASSI CARRABILI

1. Passo carrabile è l'accesso ad un'area adiacente alla sede stradale, idoneo al passaggio dei veicoli, costituito da un manufatto, formato da appositi intervalli sul marciapiede ovvero da rampe costruite con idoneo materiale o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso ai veicoli.
2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare óconvenzionaleô.
3. Abrogato.
4. Il tombinamento dei fossi o canali lungo le strade, se effettuato per motivi di interesse generale della collettività a cura dell'Ente pubblico, non dà luogo al presupposto impositivo. Viceversa se l'opera come sopra indicata è effettuata a cura e spese del frontista, è da ritenere occupazione vera e propria e quindi soggetta a tributo.
La superficie tassabile è quella risultante dal prodotto della misura della larghezza del manufatto per la profondità
Costituisce altresì accesso carrabile, tassabile a tutti gli effetti, l'interruzione della siepe prospiciente la proprietà e gli accessi prospicienti il marciapiede avente spigolo inclinato o arrotondato.
5. La tassa non è dovuta per gli accessi esclusivamente pedonali. Gli accessi carrabili a órasoô ossia quelli che non esigono alcuna modificazione del piano stradale, sono assoggettati a tassa qualora il proprietario richieda espressamente il divieto di sosta su tale area. In questo caso il Comune, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può vietare

la sosta per la misura massima di 10 metri quadrati. La tassa per tale area, determinata con la tariffa ordinaria, è ridotta al 30 %.

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia, senza il consenso del proprietario dell'immobile a cui gli stessi afferiscono, la tassa è determinata con il limite della superficie complessiva massima di n. 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

7. Per i passi carrabili che, in base ad elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e di fatto non sono utilizzati in via permanente dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa intera è ridotta al 20 % per quelli di cui al comma 3 e al 10 % per quelli di cui al comma 6.

8. I contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare il passo carrabile possono chiederne la soppressione presentando apposita domanda al Comune. In tal caso l'onere delle spese per la messa in ripristino dell'assetto stradale sono totalmente a carico del richiedente.

9. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante, la tariffa ordinaria è ridotta al 30%.

10. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere affrancata mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. L'affrancazione della tassa ha carattere permanente ma ha effetto dall'anno successivo a quello in cui il diritto viene esercitato.

11. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere contraddistinto dallo specifico segnale previsto dal Regolamento del Codice della Strada.

12. Ogni segnale reca l'indicazione del Comune, l'anno ed il numero distintivo assegnato all'atto dell'autorizzazione.

13. Il segnale di riconoscimento viene fornito esclusivamente dal Comune.

14. È vietato l'uso dei segnali di riconoscimento diversi da quelli forniti dal Comune.

15. Non possono essere costruiti nuovi passi carrabili né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune.

I passi carrabili si intendono autorizzati con il rilascio della autorizzazione o concessione edilizia o a seguito di specifica richiesta.

ART. 14 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art. 10 del presente regolamento, ridotte al 20%.

ART. 10 - ESENZIONI DALLA TASSA

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917) per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ivi compresi i passi carrabili della locale Scuola Materna Parrocchiale la quale svolge servizio pubblico educativo a favore dei bambini;

b) le tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; gli orologi privati funzionanti per la pubblica utilità, le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione; nonché vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal Regolamento di Polizia; le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli, ove è consentita, per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti con disabilità motoria;

h) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali di durata non superiore alle 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione, occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni varie patrociniate dal Comune da parte di associazioni che non hanno fini istituzionali di lucro;

b) occupazioni di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

c) luminarie natalizie;

d) mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;

e) commercio in forma itinerante;

- f) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- g) occupazioni con piante ornamentali, archi in occasione di particolari festività civili e religiose;
- h) occupazioni per löeffettuazione di traslochi - occupazioni per attività di manutenzione varia.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Sindaco.
- 2.. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilasciò di un atto di autorizzazione.
4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per löordine e la sicurezza pubblica degli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito löordine o la concessione.
L'interessato ha löobbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e di necessità.
In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 17 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravante da servitù di pubblico passaggio, deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Chi intenda collocare anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.

ART. 18 - CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere löautorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista all'art. 17 deve indicare:
 - generalità del richiedente;

- codice fiscale e partita iva;
- indirizzo o sede legale;
- descrizione della modalità di occupazione;
- durata dell'occupazione;
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- motivo della richiesta.

2. Se necessario l'Amministrazione Comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altra documentazione ritenuta utile per una regolare istruttoria della domanda presentata.

ART. 19 - ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico comunale e il Comando di polizia municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che riterranno necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

2. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3. La misura del deposito verrà stabilita, sentito l'Ufficio tecnico, in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 21 - CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.

2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati e non costituiscono autorizzazione per il titolare dell'esercizio di altre attività.

3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a giudizio dell'Amministrazione comunale.

ART. 22 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.

2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.

3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'ufficio tributi.

4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

ART. 23 - CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con un congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del presente Regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;

- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.
- 2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
- 3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per la durata massima di 10 anni.
- 4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 24 - ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. È vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art. 17. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere ed, inoltre, dovrà essere richiesta adeguata garanzia mediante deposito cauzionale o polizza fidejussoria.
3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART. 25 - ORDINE DI PREFERENZA

1. Quando per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate in ordine di presentazione.

ART. 26 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

ART. 27 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
 - l'uso improprio del diritto di occupazione;

- le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
- il mancato pagamento della tassa.

ART. 28 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.
2. L'atto di revoca determina l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.
4. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo 507/1993, non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 29 - DENUNCIA

1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, i soggetti di cui all'art. 16 devono presentare all'ufficio tributi del Comune l'apposita denuncia entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 1 Dicembre dell'anno del rilascio del medesimo.
2. Fa luogo a denuncia anche la presentazione dell'autorizzazione o concessione rilasciata dal competente ufficio Comunale.
3. La denuncia deve essere effettuata utilizzando i modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso.
4. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata o la lunghezza dell'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
5. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'art. 13 per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinano un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni previsto dall'art. 18.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del modulo di versamento di cui all'art. 32 e con il pagamento della relativa tassa, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.
7. Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la

compilazione del suddetto modulo mediante versamento diretto al tesoriere comunale o al concessionario del servizio, se esiste.

8. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste per gli anni successivi al primo sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

9. In mancanza delle variazioni delle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio, utilizzando il modulo di cui all'art. 32.

10. Per le occupazioni di cui all'art. 24 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

ART. 30 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Entro lo stesso termine di cui all'art. 29, comma 1, il contribuente deve effettuare il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

2. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella stessa.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento sul Conto Corrente Postale intestato al Comune oppure direttamente al Tesoriere Comunale ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante Conto Corrente Postale.

4. L'importo da versare va arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

ART. 31 - ACCERTAMENTI

1. L'Ufficio Tributi del Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi desumibili direttamente dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

2. L'eventuale integrazione della somma già versata, determinata dal Comune ed accertata dal contribuente è corrisposta mediante versamento con le modalità di cui all'art. 30 entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'Ufficio Tributi del Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza o incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione.
4. A tal fine emette avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati la tassa, la soprattassa e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
5. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o doveva essere presentata.
6. Le notificazioni sono effettuate da Messi Comunali ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
7. L'avviso di accertamento deve essere redatto e notificato separatamente per ciascun anno in cui si riferisce l'imposta.

ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua con le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 Gennaio 1989, n. 43 in una unica soluzione.
2. Per il privilegio sui beni mobili del debitore si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

ART. 33 - RIMBORSI

1. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate ma non dovute entro tre anni dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre intero trascorso dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 34 - SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuato nei trenta giorni successivi alle date di scadenza di cui agli artt. 29, comma 1 e 30, comma 1, le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte alla metà.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre intero o trascorso sino alla scadenza fissata o calcolata per il versamento.

5. Le violazioni delle norme concernenti löoccupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto del rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della Legge 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ART. 35 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta, la Giunta designa un dipendente Comunale cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per löesercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per löoccupazione degli spazi ed aree pubbliche.

2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Il nominativo del funzionario designato è comunicato al Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.

4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni del funzionario spettano al concessionario.

ART. 36 - FORME DI GESTIONE

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale costituita ex art. 22, comma e, lettera c) della Legge 08 Giugno 1990 n. 142, ovvero a soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi Comunali istituito presso il Ministero delle Finanze.

2. In caso di affidamento in concessione si applicano le disposizioni che regolamentano la materia per le imposte di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

ART. 37 VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento non sanzionate con l'applicazione di soprattasse e/o interessi di mora, sono sanzionate ai sensi degli articoli da 106 a 110 del R.D. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che il fatto costituisca violazione alle norme del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nel qual caso si applicano le sanzioni ivi previste.

ART. 38 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le precedenti norme regolamentari riguardanti la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed i passi carrabili.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione

Il presente Regolamento Comunale è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 06.03.1995 e successivamente modificato con i seguenti provvedimenti:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30.10.1995

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.1996

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 02.05.1996